

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 24 ottobre 2018, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020).

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7)

1. L'articolo 22 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020) è sostituito dal seguente:

“Art. 22. (Provvedimenti relativi alla cancellazione di Finpiemonte S.p.A. dall'albo ex articolo 106 del d.lgs. 385/1993. Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2016, n. 6)

1. Nell'ambito del procedimento di cancellazione di Finpiemonte S.p.A. dall'albo unico tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), la Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti necessari alla riduzione, anche in soluzioni successive, del capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. da euro 356.424.289,00 a euro 156.000.000,00.

2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre variazioni compensative di bilancio fino alla concorrenza dell'importo della riduzione del capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. disposta ai sensi del comma 1, pari ad euro 200.424.289,00, con stanziamento in entrata nel titolo 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), tipologia 100 (Alienazione di partecipazioni) delle entrate del bilancio finanziario 2018-2020, e, in spesa, nelle missioni e programmi indicati nell'allegato E, come sostituito dall'allegato A alla deliberazione legislativa recante “Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020)” approvata dal Consiglio regionale in data 23 ottobre 2018, ad incremento del finanziamento delle leggi regionali ivi riportate.

3. In relazione al procedimento di cancellazione di cui al comma 1, la Regione subentra nella titolarità dei crediti attualmente intestati a Finpiemonte S.p.A., con oneri a carico di questa, per un valore massimo pari ad euro 48.244.521,70, originati dal contratto di finanziamento erogato dalla Banca europea degli investimenti "Regione Piemonte Loan for SMES" e per i quali ha già costituito fondi di garanzia presso Finpiemonte S.p.A. per l'importo complessivo di euro 42.212.950,00. La gestione degli incassi e dei recuperi è a carico della società cedente.

4. E' iscritto, per ogni esercizio compreso fra il 2018 ed il 2028, nelle entrate del titolo 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), tipologia 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) l'importo previsto di incasso dai debitori ceduti, nei limiti del dettaglio indicato nella tabella riportata nell'allegato E1 alla presente legge, come introdotto dall'allegato B alla deliberazione legislativa recante “Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020)” approvata dal Consiglio regionale in data 23 ottobre 2018. Il richiamato fondo di garanzia costituito presso Finpiemonte S.p.A. è acquisito dalla medesima nei limiti dell'importo dei crediti effettivamente ceduti e senza oneri a carico del bilancio regionale.

5. È abrogato l'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018).”.

Art. 2.

(Sostituzione dell'allegato E alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7)

1. L'allegato E alla l.r. 7/2018 è sostituito dall'allegato A alla presente legge.

Art. 3.

(Procedura di approvazione dei provvedimenti amministrativi relativi all'utilizzo delle risorse all'allegato E alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7)

1. I provvedimenti amministrativi finalizzati alla spesa delle risorse di cui all'allegato E dell'articolo 22 della l.r. 7/2018, come sostituito dall'allegato A alla presente legge, sono approvati dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.

Art. 4.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 ottobre 2018

Sergio Chiamparino

Allegato A

Allegato E alla L.R. 7/2018

Missione	Programma	Titolo	Legge di riferimento	Fondo rotativo / garanzia / contributi	Direzione	Totale (euro)
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	5.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2 Spese in conto capitale	L.R. 34/2004	R	A20	5.000.000,00
		2 Spese in conto capitale	L.R. 34/2004	G	A20	3.500.000,00
7 - TURISMO	7.02 Politica regionale unitaria per il turismo	2 Spese in conto capitale	L.R. 18/2017 art.13	G	A20	5.000.000,00
		2 Spese in conto capitale	L.R. 18/1999	C	A20	2.000.000,00
		2 Spese in conto capitale	L.R. 18/1999	R	A20	10.000.000,00
		2 Spese in conto capitale	L.R. 34/2004	G	A20	1.250.000,00
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	9.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2 Spese in conto capitale	L.R. 23/2002	G	A16	5.424.289,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	12.08 Cooperazione e associazionismo	2 Spese in conto capitale	L.R. 18/1994	G	A15	800.000,00
		2 Spese in conto capitale		R	A15	7.500.000,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	14.01 Industria, PMI e Artigianato	2 Spese in conto capitale	L.R. 34/2004, L.R. 1/2009	G	A19	40.000.000,00
		2 Spese in conto capitale		R	A19	73.000.000,00
	14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2 Spese in conto capitale	L.R. 34/2004, L.R. 1/2009, L.R. 28/1999	R	A19	17.300.000,00
	14.03 Ricerca e innovazione	2 Spese in conto capitale	L.R. 34/2004, L.R. 1/2009	C	A19	11.000.000,00
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2 Spese in conto capitale	L.R. 34/2008, Azione 2.A.	C	A15	1.000.000,00
	15.03 Sostegno all'occupazione	2 Spese in conto capitale	L.R. 23/2004	G	A15	2.750.000,00
		2 Spese in conto capitale	L.R. 23/2004	C	A15	0,00
		2 Spese in conto capitale		R	A15	9.900.000,00
		2 Spese in conto capitale	L.R. 34/2008, art. 42	G	A15	0,00
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	17.01 Fonti energetiche	2 Spese in conto capitale	L.R. 23/2002	G	A16	5.000.000,00
TOTALE COMPLESSIVO						200.424.289,00

Allegato B

Allegato E1 alla L.R. 7/2018

	Previsioni di rientro rate	
Crediti residui verso beneficiari	2018	3.036.256,93
	2019	10.955.598,60
	2020	8.764.125,80
	2021	4.377.478,87
	2022	3.193.069,50
	2023	2.378.225,07
	2024	1.023.035,68
	2025	1.023.035,68
	2026	749.913,13
	2027	476.790,84
	2028	12.266.991,60
Totale		48.244.521,70

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 329

"Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020)"

- Presentato dalla Giunta regionale il 10 ottobre 2018.
- Assegnato in sede referente alla I Commissione permanente l'11 ottobre 2018.
- Testo licenziato a maggioranza dalla Commissione referente il 22 ottobre 2018 con relazione di Andrea APPIANO, Francesca FREDIANI, Gian Luca VIGNALE.
- Approvato in Aula il 23 ottobre 2018, con emendamenti sul testo, con 27 voti favorevoli, 10 voti non partecipanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 106 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è il seguente:

“Art. 106. (Albo degli intermediari finanziari)

1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:

a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;

b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. (488)

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. (490).”.

Note all'articolo 4

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Articolo 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.